# COMMISSIONE V

# DIFESA

# XX.

# SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDI

# DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE	
	PAG
Congedi:	
Presidente	231
Sull'ordine dei lavori:	
CUTTITTA	231
Guadalupi	232
Presidente	23?
<b>Disegni di legge</b> (Discussione e approva-zione):	
Aumento della retribuzione per il lavoro	
prestato da militari detenuti in stabi-	
limenti militari di pena. (1155)	232
Presidente	232
CAVALLI, Relatore	232
Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Eser- cito, della Marina e dell'Aeronautica.	
(1143)	233
PRESIDENTE 233, 234, 235,	
MARTINO EDOARDO, Relatore . 233, 236,	
CUTTITIA	
PAGLIUCA	233
Sullo, Sottosegretario di Stato per la	
difesa 233, 234, 235, 236,	237
GUERRIERI FILIPPO	233
GRECO	235
Guadalupi	234
Napolitano Francesco 236,	237

C	al per										-					
	(841)										,		-		,	238
F	RESIDE	ENTE	· .											2	38,	239
S	ULLO,	Sotto	seg	re	tai	rio	di	S	tat	o p	er	la	di	fes	a	238
E	BIASUTT	rı, <i>1</i>	Rel	ato	re											238
C	GU ADAL	UPI										•				238
Vota	zione	segi	ret	<b>a</b> :												
F	RESIDE	ENTE														239

SACCENTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

# Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavallari Nerino e Corona Giacomo.

# Sull'ordine dei lavori.

CUTTITTA. Desidero pregare l'onorevole Presidente di porre all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la proposta di legge di mia iniziativa recante il numero 487, presentata in data 10 dicembre e che riguarda la ricostituzione del servizio tecnico del genio militare. Mi consta che il relatore, onorevole Folchi, è pronto a riferire

Analoga preghiera vorrei rivolgere per altra proposta di legge di miziativa mia e dell'onorevole Sciaudone, riguardante il completamento del ruolo ufficiali naviganti speciale dell'Aeronautica militare

GUADALUPI Chiedo che sia inserito al più presto, nell'ordine del giorno della Commissione, il parere alla III Commissione (Giustizia) sulle proposte di legge n. 170, di iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri, e n. 186, di iniziativa dei deputati Capalozza ed altri, relative alla attuazione delle disposizioni dell'articolo 103 della Costituzione

PRESIDENTE. La prassi costantemente seguita da tutti i Presidenti che nui hanno preceduto consiste nel cercare che un accordo sia raggiunto fra il relatore, l'autore delle proposte di legge ed il Governo, prima che la proposta di legge stessa sia portata all'ordine del giorno. Questo è il motivo per cui fino ad oggi non ho ancora portato all'ordine del giorno le due proposte di legge ricordate dall'onorevole Cuttitta. Quando lo stato di disaccordo si prolunga, è mio dovere, comunque, di portare le proposte in trattazione, ed è quello che farò. Analoga assicurazione intendo dare all'onorevole Guadalupi.

# Discussione del disegno di legge: Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena. (1155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Cavalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLI, Relatore II disegno di legge che viene sottoposto all'esame della nostra Commissione si rende necessario per aggiornare i compensi per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti di pena. compensi attualmente inadeguati, anche in considerazione della svalutazione monetaria, e trova giustificato fondamento nelle finalità umane e sociali inerenti al lavoro penitenziario.

È opportuno osservare che anche le retribuzioni percepite dai detenuti nelle carceri civili sono state aggiornate, in forza dei deliberati della Commissione intermimisteriale, di cui alla legge 9 maggio 1932, n. 547.

A titolo informativo, riferisco che le retribuzioni del lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena erano fissate, con regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, articolo 12, nella seguente misura, operaio apprendista, lire 0,60, operaio di 3ª classe, lire 1,20; operaio di 2ª classe, lire 1,80, operaio di 1ª classe, lire 2,30; primo lavorante, lire 3,10.

Con successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 settembre 1947, n. 1194, le retribuzioni suddette furono portate alle seguenti imsure operaio apprendista, lire 3,00; operaio di 3ª classe, lire 6,00; operaio di 2ª classe, lire 9,00; operaio di 1ª classe, lire 11,50; primo lavorante, lire 15.50.

Con il provvedimento in esame, le retribuzioni di cui sopra verrebbero a risultare le seguenti: operaio apprendista, lire 80; operaio di 3ª classe, lire 150; operaio di 2ª classe, lire 190; operaio di 1ª classe, lire 220; primo lavorante, lire 250.

L'onere conseguente all'attuazione del provvedimento, pari ad annue lire 6.345.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dell'equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 456 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1954-55.

Ciò esposto, mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame e confido che l'onorevole Commissione vorrà senz'altro approvarlo

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passianio all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure:

operaio apprendista . . . . L. 80 operaio di  $3^a$  classe . . . » 150 operaio di  $2^a$  classe . . . » 190 operaio di  $1^a$  classe . . . » 220  $1^o$  lavorante . . . . » 250».

Lo pongo in votazione.

(Eapprovato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

«Il maggiore onere annuo di lire 6.345.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione. ( $\vec{E}$  approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (1143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », sul quale le Commissioni IV (Finanze e tesoro) e VI (Istruzione) hanno espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Edoardo Martino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINO EDOARDO, Relatore. Il disegno di legge in discussione reca norme riguardanti le indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Attualmente, i criteri, le modalità e le misure di corresponsione di dette indennità differiscono fra le tre Forze Armate, e ciò a causa delle differenti leggi che in proposito sono state emanate per ciascuna delle Forze armate; il presente disegno di legge intende disciplinare in maniera uniforme, rivalutandola, la misura delle indennità.

L'uniformità della misura, rivalutata, è già prevista nell'articolo 1, mentre l'articolo 2 stabilisce poi il numero massimo degli insegnamenti, in base alle diverse esigenze delle varie scuole. L'articolo 3 e l'articolo 4, che prevedono il cumulo degli insegnamenti, stabiliscono le maggiorazioni da apportare alle misure stabilite. Nel caso di temporanea costituzione di nuovi corsi e scuole, l'articolo 5 contiene norme per la corresponsione delle indennità nel periodo di funzionamento di tali corsi e scuole. L'articolo 6 convalida

i pagamenti eventualmente disposti a titolo di anticipo sulle nuove indennità e infine l'articolo 7 abroga le precedenti disposizioni. L'articolo 8, poi, indica i mezzi per far fronte alla maggiore spesa: i capitoli n. 210, per 20.000.000, n. 212, per 7.000.000, n. 214 per 6.400.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Propongo che la Commissione voglia approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Ritengo che le misure stabilite nell'articolo 1 del disegno di legge debbano essere così modificate: Insegnamenti di prima categoria: colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori: lire 6.000; altri gradi: lire 5.000. Insegnamenti di seconda categoria: colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori: lire 4.000; altri gradi: lire 3.000. Insegnamenti di terza categoria: colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori: lire 3.000; altri gradi: lire 2.000.

La mia proposta trova la sua giustificazione nella semplice considerazione che la rivalutazione non è stata fatta in misura adeguata a quella comunemente adottata: difatti, un tempo queste indennità erano di 2-3 hre al giorno; oggi esse, col disegno di legge proposto dal Governo, vengono portate a circa 100 lire al giorno, con una rivalutazione media da 1 a 40 . Io non pretendo neppure che si adotti la minima delle rivalutazioni, che dovrebbe essere da 1 a 100, ma che almeno la proporzione sia da 1 a 60!

Credo, poi, che non dovrebbero esservi difficoltà a reperire nel bilancio la differenza del maggior onere, data la sua esiguità.

PAGLIUCA. lo sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Cuttitta; tuttavia faccio osservare che la sua proposta, se egli vi insiste, rende necessario il rinvio dell'intero disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro.

CUTTITTA. Faccio anche osservare che se le tabelle sono al lordo, il rapporto di rivalutazione è ancora inferiore.

GUERRIERI FILIPPO. Effettivamente le cifre indicate nella tabella sono al lordo; la relazione ministeriale chiarisce, poi, che per ogni singola categoria di insegnamento l'indennità è uguale per tutti i gradi degli inseganti, e ciò per la diversa incidenza delle ritenute erariali.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa Per quanto riguarda l'Esercito, la indennità precedentemente fissata era quella stabilita dal decreto 27 giugno 1935 ed ammontava

a duemila lire annue; adesso, col disegno di legge in discussione, si passa a 3.300 lire mensili, il che significa circa 40.000 lire annue, ossia un aumento di 20 volte.

Io non ho difficoltà a riconoscere che questo parametro è più basso di quello normalmente adottato Ma, a costo di chiarire che finora abbiamo commesso una specie di irregolarità, di cui chiediamo sanatoria al Parlamento, vorrei ricordare che, preoccupato della situazione, fin dal 1947 il Ministero della difesa, senza il conforto di provvedimenti legislativi, ha adottato le misure che oggi sono sottoposte alla vostra approvazione. Sollecitato dalla forza della giustizia, il Ministero non si è sentito di continuare a corrispondere 2.500 lire annue e, dal 1947 al 1954, ha corrisposto il nuovo trattamento.

Io non nego, come Sottosegretario di Stato per la difesa, che sarebbe auspicabile il raggiungimento di un parametro più alto, ma sono intanto preoccupato di sanare la situazione esistente. Si tenga presente che, in mancanza di un provvedimento legislativo, noi dovremmo ripetere dagli interessati le somme che sono state loro corrisposte in attesa del provvedimento legislativo. Si tenga altresì presente che esiste una sperequazione, fra la Guardia di finanza e le altre Forze armate, da colmare, perché la Guardia di finanza, per effetto di una legge del 1952, salvo che per il terzo gruppo, ha un trattamento uguale a quello che oggi viene proposto per le altre Forze armate.

Nessuna difficoltà ha il Ministero della difesa a che iniziative parlamentari sollecitino il Governo ad una diversa rivalutazione. Oggi non sarei in grado di dare il consenso del Governo collegialmente, ma si capisce che, come rappresentante del Ministero della difesa, sarei lieto di sollecitazioni in questo senso, attraverso le vie regolamentari.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Cuttitta di formulare la sua proposta in un ordine del giorno, oppure di far luogo ad una proposta di legge che il Governo potrà esaminare in altro momento. Insistere oggi, significherebbe mantenere ancora la situazione di disagio in cui ci si trova proprio perché il Ministero della difesa, a costo di assumersi una responsabilità superiore ai suoi limiti, ha provveduto già ad aumentare l'indennità di venti volte con un semplice provvedimento amministrativo, che ha bisogno di una sanatoria da parte del Parlamento.

CUTTITTA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, di-

chiaro che presenterò un ordine del giorno. Non parlerò di cifre, ma inviterò il Governo a rivedere questa materia per adeguare opportunamente le indennità al costo della vita.

GRECO. Porché è necessario dare a questi ufficiali la possibilità di acquistare libri e pubblicazioni per coltivare gli studi, io vorrei proporre che, a parte questi aumenti, che sono irrisori, si dia loro anche una indennità complementare, così come si fa per gli insegnanti universitari.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Soltanto la prima categoria corrisponde agli studi universitari; io ritengo che sia sufficiente rivalutare le indennità per costoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cuttitta e Viola:

« La V Commissione (Difesa), dell'approvare il disegno di legge n. 1143, relativo alle indennità degli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, considerato che le misure di tali indennità risultano insufficienti per compensare lo speciale lavoro e le spese per l'esercizio dell'insegnamento, invita il Governo a rivedere questa materia ed a presentare all'approvazione del Parlamento provvedimenti legislativi diretti ad ottenere l'adeguamento di tali indennità al mutato valore della lira dal 1935 ad oggi».

GUADALUPI. Noi siamo d'accordo con la sostanza dell'ordine del giorno, ma non vorremmo che si desse un'interpretazione che non condivideremmo su una parte delle giustificazioni addotte per la richiesta di aumento dell'indennità. Noi non intendiamo, ad esempio, che l'indennità sia considerata quale compenso per le spese di esercizio dell'insegnamento.

Poiché gli insegnanti sono degli ufficiali come tutti gli altri, è evidente che le spese per l'insegnamento debbano gravitare attorno al bilancio della difesa, con l'istituzione di biblioteche, dove i predetti ufficiali possano completare la loro preparazione. Se si entrasse nell'ordine di idee di consentire ad ogni ufficiale insegnante di formarsi una propria biblioteca mediante le indennità corrispostegli per l'insegnamento, allora non so a quale cifra dovrebbe ammontare l'indennità, specie ove si consideri che un testo di tecnica militare costa 14-15 mila lire. Piuttosto si cerchi di potenziare le biblioteche militari!

Per questo motivo noi intendiamo, con la votazione dell'ordine del giorno, rivolgere un invito al Governo perché studi la possibilità di aumentare l'indennità, ma non con la motivazione che essa deve servire per coprire le spese relative all'esercizio dell'insegnamento.

GRECO. Da quanto ha detto l'onorevole Guadalupi sembra che io abbia fatto delle proposte non aderenti alla realtà delle cose.

Io non so come si possa studiare in una biblioteca problemi di strategia, problemi che investono responsabilità sui campi di battaglia. Non sono studi dottrinari, bensì studi che incidono sulla capacità del comandante, in funzione delle disposizioni da dare; sono studi che hanno bisogno di molto tempo, che non possono essere fatti in una biblioteca, nei ritagli di tempo: non è mai avvenuto che un insegnante si sia preparato in una biblioteca!

CUTTITTA. Accetto le osservazioni dell'onorevole Guadalupi e modifico in tal senso il mio ordine del giorno; d'altra parte basta che l'aumento sia adeguato al mutato costo della vita.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Trattandosi di un invito, il Governo non potrà che studiare il problema. Visto che il presentatore è d'accordo sulle osservazione dell'onorevole Guadalupi, dall'ordine del giorno si possono togliere le parole « e le spese per l'esercizio dell'insegnamento ».

CUTTITTA. D'accordo.

GRECO. Io non sono d'accordo; mantengo il mio principio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno, così modificato dai proponenti:

« La V Commissione (Difesa), nell'approvare il disegno di legge n. 1143, relativo alle indennità degli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, considerato che la misura di tali indennità risulta insufficiente per compensare lo speciale lavoro, invita il Governo a rivedere questa materia ed a presentare al Parlamento provvedimenti legislativi atti ad ottenere l'adeguamento di tali indennità al mutato valore della lira dal 1935 ad oggi ».

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

adi
)

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

#### ART. 2.

Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria.

L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro della difesa.

(E approvato).

# ART. 3.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennità, se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

(E approvato).

#### ART. 4.

Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali.

L'aumento non viene corrisposto quando si verifichino i cumuli di cui al precedente articolo 3.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

# ART. 5.

Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro per la difesa di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'articolo 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.

(È approvato).

#### ART. 6.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3300, 2000 e 1000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1º luglio 1947.

(È approvato).

NAPOLITANO FRANCESCO. Le indenmità di insegnamento stabilite per gli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito con il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362, erano le seguenti: 2.000 lire annue per la prima categoria. 1.250 annue per la seconda categoria e 600 annue per la terza categoria

La legge 2 febbraio 1952, n. 61, stabili le seguenti indennità mensili per gli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari e aggiunti, presso l'Accademia della Guardia di finanza: lire 3.300 per la prima categoria, lire 2.000 per la seconda e lire 1.000 per la terza categoria

Senonché, per effetto di una circolare dell'1º agosto 1953, al personale insegnante nelle scuole ed istituti inflitari dipendenti dal Ministero della difesa è stata attribuita, a decorrere dal 1º luglio 1947, un'indefinita mensile pari a quella fissata dalla citata legge 2 febbraio 1952, n. 61

Indubbiamente, la Guardia di finanza avrebbe potuto, analogamente, emanare una circolare che attribuisse le stesse indennità anche agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito insegnanti presso l'Accademia della Guardia di finanza, ma non volle failo,

per ovvie ragioni, e cioè perché non era, questa, una procedura ortodossa né regolare giuridicamente.

Ora, l'articolo 6 del disegno di legge tende a convalidare le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della difesa. È evidente, dunque, che, se l'articolo 6 fosse approvato, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra gli ufficiali della Guardia di finanza e quelli dell'Esercito che hanno insegnato nelle Accademie della Guardia di finanza, disparità che, a mio avviso, dovrebbe essere sanata mediante un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 6.

L'emendamento aggiuntivo dovrebbe essere del seguente tenore. « È autorizzato altresì il pagamento delle indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di cui al precedente comma per gli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di Applicazione della Guardia di finanza per il periodo dal 1º luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61 ».

Desidero precisare che la spesa è assai modesta: appena un milione e mezzo. Pare, anzi, che la Commissione Finanze e tesoro abbia espresso parere favorevole in questo seuso.

# PRESIDENZA DEL VIGLPRESIDENTE GUERRIERI FALIPPO

MARTINO EDOARDO, Relatore. La Commissione finanze e tesoro non ha subordinato il suo parere favorevole all'accoglimento di un simile emendamento. Il parere di detta Commissione è favorevole al disegno di legge, prospettando, tuttavia, la necessità che le disposizioni contenute nel disegno di legge medesimo siano estese anche al Corpo della guardia di finanza e che, di conseguenza, occorre modificare anche il titolo del provvedimento

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. La questione prospettata dall'onorevole Napolitano è più importante, forse, come questione di principio che per il contenuto finanziario. Come questione di principio sento l'obbligo di spiegare di che cosa si tratti.

Le tre Forze armate del Ministero della difesa hanno ritenuto di adottare un determinato provvedimento in via amministrativa, riservandosi di chiedere poi la sauatoria al Parlamento; cosicche, se oggi il Parlamento non approvasse il disegno di legge in esame, le

tre Forze armate dovrebbero ripetere dagh interessati quanto da essi percepito in virtù di quel provvedimento amministrativo.

L'onorevole Napolitano Francesco, invece, vorrebbe rendere retroattiva, in questa legge, una disposizione adottata nel 1952.

L'osservazione fondamentale da fare è la seguente: il Parlamento ha adottato la legge 2 febbraio 1952, n. 61, con una certa decorrenza, per quanto riguarda gli ufficiali della Guardia di finanza. Se il Parlamento, in occasione della approvazione di quella legge, avesse voluto dare un effetto retroattivo al provvedimento, ciò sarebbe stato pienamente legittimo, come sarebbe legittimo farlo adesso. Ma, da un punto di vista della tecnica legislativa e del metodo, pare strano che si voglia sanare una situazione che non è da sanare. Se la Guardia di finanza avesse pagato dal 1947 ad oggi le indennità in una misura diversa, allora sarebbe logico l'intervento sanatorio; ma porché ciònon è accaduto, non v'è necessità alcuna di sanatoria.

Comunque, 10 sono perplesso. Come rappresentante del Governo non posso che essere contrario, non essendo stato l'emendamento concordato con i competenti Ministeri, ma come parlamentare non posso che richiamare l'attenzione su questa particolare situazione che si viene a creare.

NAPOLITANO FRANCESCO. Sento il dovere di completare il discorso dell'onorevole Sottosegretario di Stato per precisare che soltanto il 1º agosto 1953, e con una semplice circolare ministeriale, si è stabilito di attribuire agli insegnanti delle Forze armate l'indennità mensile pari a quella fissata dalla legge 2 febbraio 1952, n. 61. Il Ministero della difesa-Esercito, con la predetta circolare, disse: Allo scopo di uniformare il trattamento spettante al personale insegnante nelle scuole ed istituti militari, si consente che, a partire dal 1º luglio 1947 o dalla data di costituzione dei rispettivi enti, ove avvenuta successivamente, sia corrisposta l'indennità mensile di insegnamento di lire 3.300, 2.000 e 1.000, rispettivamente per gli insegnanti di prima, seconda e terza categoria.

Di fronte a ciò, la Guardia di finanza che cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto emanare analoga circolare e stabilire le stesse indennità per gli insegnanti della Accademia della Guardia di finanza. Senonché, per correttezza, in attesa di seguire una regolare tecnica giuridica, non lo ha fatto.

È chiaro, quindi, che, approvando l'articolo 6, noi veniamo ad incoraggiare il fatto compiuto e che, per l'avvenire, chi commetterà delle irregolarità, troverà il modo di vederle sanate.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la dijesa. L'onorevole Napolitano si è dimenticato di dire che quelle indennità erano state già concesse alla Marina e all'Aeronautica e che, ad un certo momento, l'Esercito ha dovuto adeguarsi. Perché non bisogna dimenticare che oggi il Ministero della difesa è la riunione di tre Ministeri distinti e non poteva essere sostenibile una situazione di disparità in seno ad uno stesso Ministero.

Resta quindi sempre più chiaro che, mentre per le Forze armate si tratta di una sanatoria, per la Guardia di finanza si tratterebbe, invece, di corrispondere oggi degli arretrati che la legge del 1952 non prevede.

MARTINO EDOARDO, Relatore. lo propongo di non modificare il testo in esame, sia per le ragioni addotte dall'onorevole rappresentante del Governo e sia per un'altra considerazione: è vero che c'è stata una irregolare procedura; se una situazione di questo genere doveva essere sanata, la si poteva sanare, fin dal 1947, con un semplice decreto legislativo, all'epoca dell'Assemblea Costituente e oggi avremmo ratificato il decreto. Sta di fatto, però, che ora è inutile recriminare su quanto è accaduto. Noi ci accorgiamo oggi, ad miziativa degli organi responsabili, che c'è da sanare una situazione: e noi siamo qui per sanarla, non per fare una censura o un elogio a chi ha rispettato o meno la procedura.

Perciò manteniamo immutato il testo attuale; se ci sono altri casi da risolvere, essi saranno risolti in altra sede. D'altra parte, non ini pare che la Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere, abbia voluto che si modificasse il testo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Ragioni di equità e di giustizia mi impongono di insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento aggiuntivo, pongo prima in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Do lettura dell'emendamento Napolitano:

« È autorizzato altresì il pagamento delle indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di cui al precedente comma per gli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti titolari o aggiunti presso l'Accademia e Scuola di applicazione della Guardia di finanza per il periodo dal 1º luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61».

Ricordo alla Commissione che all'emendamento si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Sono abrogati il comma b) della lettera C della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'articolo 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, ed il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362».

Lo pongo in votazione. ( $\dot{E}$  approvato).

L'articolo 8 è così formulato:

« Alla maggiore spesa di lire 33.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli n. 210 (lire 20.000.000); n. 212 (lire 7.000.000); n. 214 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto».

Lo pongo in votazione. ( $\hat{E}$  approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Tredicesima mensilità al personale militare sfollato. (Urgenza). (841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore, Morelli, Riccio, Calvi e Zanibelli: Tredicesima mensilità al personale militare sfollato

Ricordo che la discussione della proposta di legge era stata sospesa in attesa che il Governo reperisse i fondi necessari per far fronte alla spesa.

L'onorevole Sottosegretario per la difesa ha presentato, pertanto, un nuovo testo che intende illustrare.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo prese impegno di risolvere il problema in oggetto entro il 31 ottobre, e pertanto dichiaro che sono pronto a dare

tutti i chiarimenti in ordine ad un nuovo testo da me presentato e che prevede il pagamento in tre esercizi finanziari della tredicesima mensilità.

BIASUTTI, Relatore. Soltanto mezz'ora fa 10 sono venuto in possesso del testo che il Governo ha presentato in sostituzione della proposta Cappugi; penso che 1 colleghi della Commissione non l'abbiano avuto affatto. Forse potremmo procedere ugualmente, perché il nuovo testo dice sostanzialmente le stesse cose; tuttavia, ritengo che sarebbe più opportuno un rinvio per dare modo, a chi intendesse farlo, di studiare e presentare eventuali emendamenti.

Per questo motivo chiedo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ritengo opportuno e utile illustrare ora il nuovo testo, dopo di che il seguito della discussione potrà essere rinviato ad altra seduta. Non vorrei che poi si dicesse che il Governo non ha mantenuto fede all'impegno preso.

GUADALUPI. Noi sianto dell'avviso del relatore, nel senso che è opportuno discutere su qualcosa di documentato. Comunque, se anche l'onorevole rappresentante del Governo desidera esporci il punto di vista del Governo, rimane salvo il nostro diritto di farcelo ripetere quando la discussione sull'argomento sarà poi ripresa.

SULLO, Sottosegretario di Stato per la difesa. La Commissione in generale e l'onorevole Guadalupi in particolare ricorderanno che il Governo assunse l'impegno, d'accordo con la Commissione stessa, di reperire, entro il 31 ottobre, i fondi necessari. Siccome oggi è all'ordine del giorno la proposta Cappugi, il Governo è venuto qui a fare le dichiarazioni che sto per fare, in ossequio alla volontà unanime della Commissione.

La proposta di legge Cappugi prevede un onere che supera i due inihardi e mezzo. Il Ministero della difesa ha svolto lunghe trattative con quello del tesoro per il reperimento dei fondi necessari per risolvere totalmente e integralmente la questione.

Il Ministero della difesa si è dichiarato disposto a reperire nel proprio bilancio tutte le economie possibili per provvedere ad almeno una parte del pagamento di queste somme, ed alla fine è riuscito a racimolare la somma di 573 milioni, somma che sarà messa a disposizione, se il Parlamento lo riterrà, durante questo esercizio, mentre il Ministero del tesoro ha accettato che, nella

compilazione di bilanci 1955-56 e 1956-57, si provveda per la restante cifra, che è di un miliardo e 100 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari di cui ho parlato.

In questo modo, noi otteniamo il finanziamento totale, anche al di là dei limiti della proposta Cappugi, in 3 rate: il 20 per cento immediatamente, il 40 per cento a partire dal 1º luglio 1945 e il 40 per cento a partire dal 1º luglio 1956.

Il nuovo testo presentato dal Governo è stato concordato fra il Ministero della difesa e quello del tesoro, e perciò viene presentato ufficialmente e formalmente a nome del Governo.

Per quanto riguarda la sostanza della corresponsione, richiamo l'attenzione della Commissione su delle questioni tecniche notevoli.

La proposta Cappugi si limitava soltanto al personale che continuava ad essere in trattamento di servizio semi attivo o di semi quiescenza; con il nuovo testo noi estendiamo la tredicesima mensilità anche a coloro che hanno avuto una liquidazione una tantum: andiamo, cioè, incontro ad una categoria che forse neppure lo aveva chiesto.

In secondo luogo, abbiamo colmato molte lacune di citazioni esistenti nelle vecchia proposta: per esempio, non vi erano i sergenti ed i sergenti maggiori. Noi li abbiamo inclusi in una formula più ampia.

In terzo luogo, noi estendiamo la tredicesima mensilità anche a coloro che non hanno l'assegno integrativo, perché la corresponsione avviene sulla base della tredicesima mensilità collegata al dodicesimo mese e non sulla base generale della mensilità: in sostanza, avranno la tredicesima anche coloro che non godono di assegno integrativo, purché si trovino nella condizione che la dodicesima mensilità sia equiparata alla tredicesima.

Noi siamo sodisfatti di aver trovato la copertura e in più di aver potuto comprendere anche delle categorie che prima non vi figuravano. Indubbiamente, avremmo preferito di poter dare immediatamente tutto, ma tengo a dichiarare che è il risultato del massimo sforzo che è stato possibile fare.

PRESIDENTE. Il nuovo testo proposto dal Governo sarà regolarmente comunicato a ciascun membro della Commissione.

Ritengo, intanto, che la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione possa essere accolta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Cosi rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1143):

« Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena » (1155):

Hanno preso parte alla votazione:

Bardini, Baresi, Barontini, Belotti, Biasutti, Bonomelli, Bufardeci, Buffone, Capponi Bentivegna Carla, Cavalli, Clocchiatti, Cuttitta, Dante, De Meo, Di Bella, Fadda, Fanelli, Folchi, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Napolitano Francesco, Priore, Romualdi, Saccenti, Scappini, Stucchi, Villa e Viola.

Sono in congedo:

Cavallari Nerino e Corona Giacomo.

La seduta termina alle 11.10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Antonio Verdirosi

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI